## Cause riunite 159 e 267/84, 12 e 264/85

## Alan Ainsworth e altri contro Commissione delle Comunità europee

#### Massime dell'ordinanza

Procedura — Ricorso dichiarato ricevibile — Ricorso ulteriore — Identità delle parti, dell'oggetto e dei mezzi — Irricevibilità (Regolamento di procedura, art. 92, § 2)

# ORDINANZA DELLA TERZA SEZIONE DELLA CORTE 1° aprile 1987\*

Nelle cause riunite 159 e 267/84, 12 e 264/85

Alan Ainsworth e altri, con gli avv. ti Jeremy Frederich Lever, QC, e Nicholas James Forwood, Barrister, incaricati dallo studio Cole & Cole, socilitors, Oxford (Regno Unito), e con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv. E. Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,

ricorrenti,

#### contro

<sup>\*</sup> Lingua processuale: l'inglese.

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. John Forman, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georges Kremlis, pure membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet,

convenuta,

## avente ad oggetto:

- la domanda di annullamento (art. 152 del trattato CEEA) della decisione
   novembre 1983 con cui il direttore dell'impresa comune « Joint European Torus (JET), Joint Undertaking » ha negato ai ricorrenti l'assunzione presso la Commissione della CEEA in qualità di agenti temporanei;
- in subordine, l'accertamento che la Commissione ha trasgredito le disposizioni del trattato CEEA omettendo di fare ai ricorrenti un'offerta d'impiego in qualità di agente temporaneo;
- la condanna della Comunità europea (Euratom o CEE) a risarcire ai ricorrenti le perdite subite a causa delle procedure di assunzione illegittime adottate dal Consiglio ed attuate dalla Commissione,

## LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

1580

#### AINSWORTH / COMMISSIONE

#### Ordinanza

- Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 25 giugno e il 12 novembre 1984, il 18 gennaio e il 27 agosto 1985, i sigg. Ainsworth e altri hanno proposto, a norma dell'art. 152 del trattato CEEA e 91 dello statuto del personale, dei ricorsi diretti:
  - all'annullamento della decisione con cui il direttore dell'impresa come Joint European Tours (JET) Joint Undertaking ha negato ai ricorrenti l'assunzione presso la Commissione CEEA in qualità di agenti temporanei;
  - in subordine all'accertamento che la Commissione ha trasgredito le disposizioni del trattato CEEA omettendo di fare ai ricorrenti un'offerta di impiego in qualità di agente temporaneo;
  - alla condanna della Comunità (Euratom o CEE) a risarcire ai ricorrenti le perdite subite a causa delle procedure di assunzioni illegittime adottate dal Consiglio ed attuate dalla Commissione.
- Tali atti sono stati preceduti da ricorsi proposti dagli stessi ricorrenti, a norma degli artt. 146, 2° comma, 148, 3° comma, 151 e 188, 2° comma del trattato CEEA e gli artt. 178 e 215, 2° comma del trattato CEE. Tali ricorsi sono stati ritenuti ricevibili ed hanno dato luogo, nel merito, alla sentenza 15 gennaio 1987, Ainsworth e altri/Commissione (cause riunite 271/83, 15, 36, 113, 158 e 203/84 e 13/85, Racc. pag. 167).
- Stando così le cose, è opportuno constatare che i ricorsi nn. 159 e 267/84, 12 e 264/85 proposti successivamente, riguardano le stesse parti, tendono agli stessi fini, basandosi sugli stessi mezzi dei ricorsi che hanno dato luogo alla sentenza 15 gennaio 1987 (precitata, Ainsworth e altri, cause riunite 271/83, 15, 36, 113, 158 e 203/84 e 13/85).
- Quindi, a norma dell'art. 92, § 2, del regolamento di procedura, i ricorsi 159 e 267/84, 12 e 264/85 vanno dichiarati irricevibili.

### Sulle spese

A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

ordina:

- 1) I ricorsi sono irricevibili.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Fatto a Lussemburgo, il 1° aprile 1987.

Il cancelliere

Il presidente della terza sezione

P. Heim

Y. Galmot